



ENEL-GPP-08/08/2023-000029

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC: va@pec.mite.gov.it

Id: [61986507](#)

OGGETTO: **[id_VIP 9683]** Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Impianto Guagnano", costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva pari a 72 MW, incluso un sistema di accumulo integrato con potenza di 35 MW, da realizzarsi nel Comune di Guagnano (LE), incluse le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (cod. MYTERNA n. 202100621) che interesseranno anche il Comune di Cellino San Marco (BR). Proponente: **Enel Green Power Puglia S.r.l. (la "Società")**

Controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla società WPD Salentina S.r.l. depositate in data 14/06/2023 e dalla società Sorgenia Libeccio srl depositate in data 20/06/2022;

In data 04/04/2023, la società Enel Green Power Puglia srl ha inviato al MASE istanza per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, e di un sistema di accumulo integrato con una potenza di 35 MW, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE) (il "**Progetto**" e/o l'"**Impianto EGP Puglia**").

L'istanza di VIA è stata dichiarata procedibile il 24/05/2023; la documentazione è stata pubblicata sul portale del MASE e la consultazione pubblica si è conclusa il 23/06/2023.

1. Controdeduzioni alle osservazioni della società WPD Salentina srl – registro Ufficiale rif. 0097145.14-06-2023

La società WPD Salentina S.r.l. (di seguito, "**WPD Salentina**") rileva una presunta incompatibilità del Progetto con il progetto da 52,8 MW oggetto di istanza di Valutazione di Impatto Ambientale

presentata da **WPD Salentina** (il “**Progetto WPD**”) al MASE in data **20.10.2022**.

Nello specifico, WPD Salentina sostiene che l’impianto EGP Puglia interferisce in maniera sostanziale con Progetto WPD, adducendo come motivazione il mancato rispetto della distanza minima tra aerogeneratori previsto dal D.M. 10.09.2010, allegato 4, paragrafo 3.2 “*Misure di Mitigazione*”, lettera n), secondo cui “*una mitigazione dell’impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento*”.

Rispetto alle osservazioni di WPD Salentina, in via preliminare, si rileva che la normativa statale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale prevede che lo studio di impatto ambientale debba contenere la valutazione del cumulo con gli effetti derivanti da “altri progetti esistenti e/o approvati” (cfr. Allegato VII alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006 – punto 4 lett. e), dove per “approvati” non possono che intendersi i soli progetti per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli stessi. In aggiunta, la normativa regionale sull’impatto cumulativo, la Determinazione Regionale n. 162 del 6 giugno 2014 prevede che l’impatto cumulativo debba essere valutato con riferimento agli impianti che hanno ricevuto parere favorevole VIA.

Pertanto, coerentemente con quanto previsto dalla legge (sia statale che regionale) applicabile, la scrivente ha analizzato l’impatto cumulativo del Progetto rispetto a tutti gli altri impianti eolici realizzati, autorizzati o con parere VIA favorevole, presenti nella specifica sezione del Sit.Puglia, come indicato dalla DD 162/2014. La suddetta valutazione sull’impatto cumulativo può essere verificata consultando i seguenti elaborati progettuali: GRE.EEC.D.26.IT.W.16117.00.048.01 “*Inquadramento territoriale del parco eolico di progetto e degli impianti di energia rinnovabile rilevati nell’area vasta di impatto cumulativo AVIC*”, GRE.EEC.D.26.IT.W.16117.00.044.01 “*CARTE INTERVISIBILITA’ CUMULATA*”, GRE.EEC.R.26.IT.W.16117.00.076.01 “*Studio di Impatto Ambientale*”- paragrafo 5.13. Come si può riscontrare dai suddetti elaborati, l’impianto di WPD Salentina, risultando un progetto con istruttoria VIA in corso, alla data di presentazione dell’istanza di VIA del Progetto di EGP Puglia, non è stato debitamente considerato nell’impatto cumulativo, coerentemente con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

A tal proposito, giova ribadire che la mera procedibilità dell’istanza di WPD Salentina, ricevuta in data

01.03.2023, prima della presentazione dell'istanza di VIA del Progetto di EGP Puglia, non corrisponde in alcun modo ad una valutazione positiva di compatibilità ambientale.

In seconda analisi, si rileva che, seppure gli studi condotti sulla valutazione anemologica del sito dalle due società forniscano dati leggermente differenti, assumendo la validità di entrambi, le distanze indicate da WPD Salentina tra le torri interferenti delle due società non corrispondono in maniera precisa a quelle effettivamente misurate dalla scrivente dal centro delle torri.

Nel seguito si riporta il confronto tra le misurazioni esplicitate da WPD Salentina e quelle effettuate dalla scrivente, da cui emerge che, in particolare, la distanza tra gli aerogeneratori WTG03 e GU-03 sarebbe tale da rispettare il requisito minimo dei 3 Diametri, nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento – come richiesto dal DM 10.09.2010 – contrariamente a quanto sostenuto da WPD Salentina.

WTG WPD SALENTINA	WTG EGP PUGLIA	DISTANZA WTG (m) riscontrata dalla scrivente	DISTANZA WTG (m) riscontrata da WPD Salentina	DISTANZA MINIMA DA RISPETTARE DA DM 10.09.2010
4	3	689,93	655,41	850
1	4	191	187,54	850
2	5	565,89	555,52	850
3	3	525,60	504,93	510

(Sul punto, si evidenzia che la scrivente ha utilizzato Autocad per la misurazione delle distanze).

In virtù di tali discordanze e delle inesattezze sulle basi delle quali è stata elaborata l'osservazione prodotta da WPD Salentina, risulta evidente che la richiesta di delocalizzazione o eliminazione delle GU-03, GU-04 e GU-05 non è supportata da alcuna valida motivazione ed è priva di fondamento normativo.

In ultimo, la scrivente non può sottacere che l'asserita priorità cronologica vantata da WPD Salentina rispetto alla scrivente non trova alcun tipo di conforto nella normativa vigente. E, in ogni caso,

l'antecedente datazione dell'istanza di VIA non può (e non deve) in alcun modo tramutarsi in una sorta di "effetto prenotativo" dell'area con automatica caducazione di qualsiasi altro progetto interferente. Si tratterebbe, difatti, di una pura e inaccettabile invenzione normativa.

A voler anticipare una prevedibile controdeduzione della WPD Salentina, si evidenzia che il D.M. 10 settembre 2010 prevede che, nell'ambito dello svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione unica (e, dunque, non per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, ndr), l'ordine cronologico delle istanze di autorizzazione unica rileva ai soli fini del mero avvio del procedimento.

In aggiunta, si segnala che la scrivente ha depositato l'istanza di VIA successivamente alla WPD Salentina in quanto attendeva "l'atto del soprintendente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera g-ter del d.lgs. n. 152/2006 (disposizione, poi, soppressa dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023).

Pertanto, anche in considerazione della completezza del Progetto di EGP Puglia, la scrivente confida nelle scelte che la spettabile Commissione VIA attuerà, alla luce anche delle considerazioni sopra esposte.

2. Controdeduzioni alle osservazioni della società Sorgenia Libeccio S.r.l – registro Ufficiale rif. 0100891.20-06-2023

La società Sorgenia Libeccio S.r.l. (nel seguito, "**Sorgenia Libeccio**") rileva una presunta interferenza del Progetto con il progetto da 36 MW oggetto di istanza di valutazione di impatto ambientale presentata da **Sorgenia Libeccio** (ex Sorgenia Renewables) al MASE in data **17.12.2021** (il "**Progetto Sorgenia**").

In merito all'impatto cumulativo e alla presunta priorità cronologica, si rimanda a quanto ampiamente sostenuto dalla scrivente nel Paragrafo 1 della presente.

In seconda analisi, si aggiunge che la contestazione di Sorgenia Libeccio secondo cui il Progetto di EGP Puglia "*interessa e interferisce con le aree ove è prevista la realizzazione del progetto*" della medesima società Sorgenia Libeccio si fonda su considerazioni errate e incoerenti.

Infatti, anche in questo caso, nel riferire la presunta interferenza, la Società Sorgenia Libeccio ignora quanto previsto da norma e afferma che l'interferenza consisterebbe in un disturbo aerodinamico, in quanto le macchine del Progetto di EGP Puglia sono collocate a meno di 10 diametri da quelle di Sorgenia Libeccio. A supporto di tale tesi la società Sorgenia Libeccio rappresenta che *“come è noto, l'interferenza aerodinamica fra aerogeneratori, che ha come principali conseguenze l'aumento della turbolenza e la perdita di potenza, si riduce a livelli trascurabili a distanze pari a 10 diametri della turbina”, senza – tuttavia – alcuna fonte da cui trarrebbe origine tale requisito.*

Invece, il DM 10.09.2010, all'allegato 4, paragrafo 3.2 “Misure di Mitigazione”, lettera n), prevede che *“una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una **distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento**”.*

Il Progetto di EGP Puglia è coerente con quanto indicato dalle cd. Linee Guida Nazionali nella disposizione delle proprie turbine e anche rispetto a quelle di Sorgenia. Infatti, in base alle analisi svolte e riportate nell'elaborato GRE.EEC.R.11.IT.W.16117.00.015.02 “ *Valutazione anemologica e producibilità*”, la direzione prevalente del vento risulta essere intorno ai 337,5°; dunque, EGP Puglia ha prodotto l'elaborato grafico GRE.EEC.D.26.IT.W.16117.00.051.01 “ *Carta interdistanza WTG*”, in cui si evidenzia il rispetto dei 5 diametri di distanza tra le posizioni degli aerogeneratori del Progetto nella direzione prevalente del vento e quella di 3 diametri nella direzione perpendicolare (si riporta uno stralcio dell'elaborato nella figura seguente - Figura 1).




Figura 1: estratto elaborato GRE.EEC.D.26.IT.W.16117.00.051.01 “Carta interdistanza WTG”

Vi è di più. Implementando la medesima verifica con l’inserimento delle posizioni delle turbine previste dal progetto di Sorgenia Libeccio, e considerando che entrambi i progetti prevedono torri con diametro di 170m, risulta che **il requisito dell’interdistanza minima prevista dal DM 10.09.2010, precisamente la distanza di almeno 5 diametri nella direzione prevalente del vento e 3 diametri nella direzione perpendicolare, continua ad essere rispettato anche tra le torri di EGP Puglia e**

le torri di Sorgenia Libeccio, come indicato in Figura 2 .

In particolare, la distanza minima tra le posizioni del progetto di EGP Puglia e quelle del progetto di Sorgenia Libeccio risultano essere quelle tra la coppia di torri GU-03 e S6. **La distanza tra questi due aerogeneratori, in qualsiasi direzione è pari a 536m, maggiore rispetto a 510m, corrispondente alla misura minima di 3 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.**

Pertanto, **preso atto che le posizioni delle turbine del progetto di EGP Puglia rispettano i requisiti minimi di interdistanze (previste da norma) con le posizioni delle turbine di Sorgenia Libeccio, la richiesta di Sorgenia Libeccio di spostare le turbine GU-03, GU-04 e GU-05 del progetto di EGP Puglia non è sostenuta da alcuna evidenza normativa.**




Figura 2: implementazione requisito di 5D in direzione prevalente e 3D in direzione perpendicolare tra progetto EGP e progetto Sorigenia (elaborazione Autocad, considerando le coordinate delle torri dichiarate dalle Società in fase di VIA)

In ultima analisi, la richiesta di Sorigenia Libeccio appare tanto più infondata se si considera che l'interferenza aerodinamica, che la Sorigenia Libeccio sostiene si verifichi entro i 10 diametri tra le torri dei rispettivi impianti interferenti, si verificherebbe anche tra le torri del Progetto Sorigenia stesso. Infatti, come chiaramente visibile all'interno della Figura 3, **le torri del progetto di Sorigenia Libeccio hanno interdistanza reciproca di gran lunga inferiore ai 1.700m (10 Diametri).**

Infine, si sottolinea che anche l'ulteriore misura di distanza di 7 diametri (1190m) in direzione diversa da quella prevalente del vento (che la scrivente ai fini della presente assume corrispondere a quella perpendicolare alla direzione prevalente del vento), che Sorgenia Libeccio, in ultima analisi, chiede che venga rispettata tra i suoi aerogeneratori e quelli di EGP Puglia, oltre a non essere supportata da alcuna fonte bibliografica, continua a non essere verificata neanche tra le posizioni degli aerogeneratori del Progetto Sorgenia, così come proposti dalla stessa Sorgenia Libeccio.

Pertanto, anche laddove si volesse ritenere degna di considerazione la perturbazione aerodinamica entro i 10 diametri di distanza tra le torri, ne consegue che la stessa società Sorgenia Libeccio dovrebbe modificare la posizione delle sue stesse torri.




Figura 3: individuazione delle interdistanze tra le torri di Sorgenia Libeccio (elaborazione Autocad, considerando le coordinate delle torri dichiarate da Sorgenia Libeccio in fase di VIA)

In ragione di tutto quanto sopra esposto, risulta quanto mai evidente che la richiesta della società Sorgenia Libeccio di spostare le torri GU-03, GU-04 e GU-05 sia incoerente e priva di fondamento normativo.



Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Data 08/08/2023, Roma

Firma

EMANUELE STALTARI

Il responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.